

# Le modifiche alla "157" commentate dal presidente Avv. Marco Petreni

Nello scorso mese di febbraio il Governo, su precisa richiesta del Presidente del Consiglio, ha rinunciato a presentare il disegno di legge sulla caccia, proposto dal Ministro Alemanno. Tale disegno, che, successivamente e cioè il 10.03.04, è stato presentato alla competente Commissione presso la Camera dei Deputati, contiene modifiche alla vigente Legge n. 157/92.

Questa proposta di legge, disciplinante l'attività venatoria, come relazionato dall'on. Berlato (Consigliere Particolare del Ministro Alemanno), nasce dall'esigenza di equiparare le modalità di gestione del patrimonio faunistico e degli habitat naturali in Italia alle modalità già esistenti nel resto di Europa. In tale ottica è stato ritenuto che la normativa venatoria italiana sia la più restrittiva d'Europa, al punto di attribuire all'entrata in vigore della legge n. 157/92 la "responsabilità" del drastico calo del numero dei cacciatori italiani (così dichiarato dall'on. Berlato in una intervista, rilasciata alla rivista "Diana").

Analizzare nel dettaglio la proposta "Berlato" è, in questa sede, impossibile; quindi, ne vedremo rapidamente i tratti essenziali:

finalità: assicurare sul territorio nazionale la tutela, la conservazione e la gestione degli habitat naturali e delle risorse faunistiche, con particolare riferimento alla fauna selvatica migratoria, considerata risorsa della comunità internazionale; la fauna selvatica rimane patrimonio indisponibile dello Stato;

l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica dovrà essere riordinato, con la previsione di un rafforzamento delle funzioni di organo scientifico, tecnico e di consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province (è prevista la creazione di strutture periferiche e forme di collaborazione con istituti tecnico-scientifici nazionali ed internazionali);

le Regioni (e le Province autonome) eserciteranno funzioni legislative e regolamentari per la gestione



LA NUOVA "157"

della fauna selvatica e la disciplina dell'attività venatoria;

il territorio nazionale (agro-silvo-pastorale) è assoggettato a pianificazione faunistica, al fine di ricostituire gli habitat, incentivando la presenza delle specie di fauna selvatica compatibile con il carico massimo sopportabile dall'ambiente. Il territorio sarà suddiviso in modo da rispettare le seguenti percentuali: dal 20 al 30% protezione della fauna (attività venatoria vietata a qualsiasi titolo), fino al 15% strutture a gestione privata, il rimanente territorio (non inferiore al 55%) per l'esercizio venatorio in forma programmata;

istituzione delle Unità Territoriali di Gestione da parte delle Regioni, che ne stabiliranno dimensioni, organizzazione e criteri di gestione. Esse avranno finalità di gestione faunistica, ambientale e venatoria. Ogni cacciatore potrà accedere ad almeno una U.T.G. nella regione di residenza e ad altre U.T.G., previa accettazione della sua richiesta di iscrizione. La caccia alla selvaggina migratoria potrà essere esercitata in tutto il territorio della regione di residenza e, per trenta giornate, su tutto il territorio nazionale. La caccia alla selvaggina stanziale potrà essere esercitata nelle U.T.G. alle quali il cacciatore avrà ottenuto l'accesso;

sarà anticipata al 21 Agosto la possibilità di cacciare alcune specie selvatiche (fino al 28 Febbraio: quaglia, tortora, corvo, cornacchia nera, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, taccola, marzaiola, alzavola, beccaccino, colombaccio, piccione selvatico e frullino; fino al 31 Gennaio: germano reale e canapiglia);

dal 1° Settembre al 20 Febbraio potranno essere cacciate le seguenti specie: porciglione, fischione,

codone, mestolone, moriglione, moretta, combattente, beccaccia, folaga, gallinella d'acqua, volpe, allodola, oca granaiola, oca selvatica, oca lombardella, chiurlo, pettegola, panata, totano moro e piovanello maggiore);

altre specie (cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, pavoncella, pittima reale, piviere dorato) potranno essere cacciate dal 1° Settembre al 28 Febbraio);

dal 1° Settembre al 31 Dicembre la caccia sarà aperta a: merlo, colino della Virginia, starna, pernice rossa, pernice sarda, lepre comune, lepre sarda, coniglio selvatico e minilepre;

dal 1° Ottobre al 30 Novembre: pernice bianca, fagiano di monte, francolino di monte, coturnice, camoscio alpino, capriolo, cervo, daino, muflone e lepre bianca;

dal 1° Settembre al 31 Gennaio: cinghiale e fagiano;

spetta alle Regioni, nell'ambito dei limiti temporali ora detti, stabilire il periodo in cui si articola la stagione venatoria;

le giornate di caccia usufruibili a scelta dal cacciatore non potranno essere superiori a tre;

è prevista l'istituzione di un fondo per il contributo al risarcimento dei danni causati alle produzioni agricole e di allevamento della fauna selvatica, fondo alimentato dalle tasse di concessione regionale versate per il rilascio o il rinnovo dell'abilitazione venatoria;

le sanzioni previste per le violazioni di legge si distinguono ancora in penali ed amministrative (con depenalizzazione di alcune fattispecie quali la caccia nei confronti di selvatici non compresi nell'elenco delle specie cacciabili, ma non particolarmente protette);

è prevista la sospensione della licenza di caccia o la revoca della stessa o l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per chi riporta determinate condanne penali definitive.

Sulla base di questa proposta di legge la Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati, esaminando anche altre proposte, ha elaborato un Testo Unificato. In quest'ultimo, ferma restando la struttura di fondo della vigente legge n° 157/92, è prevista:

- realizzazione di zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, nelle quali sarà possibile cacciare (se soggetta a programmazione

venatoria) la sola selvaggina stanziale; una percentuale del territorio dal 20 al 25% da destinarsi a protezione della fauna (nella quale sono espressamente ricomprese le zone urbanizzate e le vie di comunicazione);

una percentuale fino al 20% destinata a centri privati di riproduzione della fauna;

accesso libero, per la caccia alla selvaggina migratoria, a tutti gli A.T.C della regione di residenza e di quelle contigue;

stagione venatoria strutturata per periodi e per specie (a partire dalla terza decade di agosto fino alla terza decade di febbraio);

ampliamento del numero delle specie cacciabili; mantenimento delle sanzioni penali ed amministrative e previsione di sanzioni accessorie come la sospensione e la revoca della licenza di caccia;

depenalizzazione di alcune fattispecie, che verranno punite con la sola sanzione amministrativa eventualmente congiunta ad una sanzione accessoria. E' questo il caso di caccia in parchi, oasi di protezione o simili, uccellazione, caccia nei giorni di silenzio venatorio, caccia sparando da autoveicoli, commercio di fauna selvatica ed abbattimento di specie nei cui confronti non è consentita la caccia, purchè non siano ricomprese tra quelle particolarmente protette.

Le linee guida sia della proposta "Berlato" sia del Testo Unificato, quindi, sono:

una maggiore libertà di movimento per i cacciatori che si dedicano alla caccia della selvaggina migratoria, non più vincolati dall'A.T.C di appartenenza e dalla scelta del secondo A.T.C in alternativa con le venti giornate di mobilità;

la depenalizzazione di alcune fattispecie, che, nell'attuale vigenza della legge n° 157/92, erano considerate reati e, pertanto, punite con le sanzioni dell'arresto e dell'ammenda;

l'ampliamento del numero delle specie cacciabili; l'anticipazione della data di apertura della stagione venatoria (agosto) e posticipazione della sua chiusura (febbraio).

A parere di chi scrive, in considerazione dello stato attuale delle condizioni degli habitat naturali, della densità demografica e di urbanizzazione, dell'industrializzazione e di ogni altro fenomeno, tipico del mondo moderno, al quale consegue un

restringimento degli spazi idonei al transito ed alla sosta di selvaggina migratoria, non può non balzare agli occhi il profondo contrasto tra l'enunciazione delle finalità della legge ( che sia nella proposta "Berlato" sia nel Testo Unificato si rivolgono alla tutela della fauna selvatica, in particolare di quella migratoria, considerata risorsa della comunità internazionale) ed alcune delle proposte innovazioni.

Infatti, consentire la caccia ad altre specie di avifauna migratoria ( quali quasi tutti i trampolieri e le varie specie di oche), giustificandolo con il dire che ciò avviene in tutto il resto di Europa, è pura demagogia. Non è il comportamento di altri Stati europei, che deve servire da guida nell'individuazione delle specie cacciabili, bensì il risultato di seri e precisi studi scientifici, tali da consentire di stabilire il numero delle presenze delle specie migratorie in Italia e, conseguentemente decidere se tale numero possa essere condizionato anche dall'attività venatoria.

Analogo discorso vale per l'allungamento della stagione venatoria, che rischia di sottoporre ad una maggiore ed indiscriminata pressione venatoria le specie di avifauna migratoria, già sufficientemente provate da eventi naturali e fatti dell'uomo.

Chi scrive è, altresì, contrario a favorire la mobilità dei cacciatori per la caccia alla selvaggina migratoria. Infatti ciò può soltanto determinare un incontrollato ed incontrollabile aumento della pressione venatoria nelle zone tipicamente interessate dalla migrazione dell'avifauna. Non si deve dimenticare che, se le popolazioni di selvaggina stanziale possono essere incrementate nel loro numero per intervento dell'uomo e mantenute il limiti di densità ottimale, quelle delle specie migratorie è soggetto soltanto alla selezione naturale ed agli interventi (stavolta in senso negativo) dell'uomo (sia che si tratti di attività venatoria, sia che si tratti di inquinamento, urbanizzazione, industrializzazione od altro).

L'ultimo punto da analizzare è quello della depenalizzazione di alcune fattispecie, già previste come reato nella legge n° 157/92. Sicuramente quest'ultima normativa è piuttosto severa laddove considera reati anche alcuni illeciti, che possono essere considerati di secondaria importanza o quantomeno illeciti nei quali il cacciatore può

incorrere per mera distrazione. Conseguentemente sembra essere una buona soluzione averne prevista la punizione con la sanzione pecuniaria amministrativa accompagnata (al fine di mantenere un effetto deterrente) dalle sanzioni accessorie della sospensione o della revoca della licenza di caccia.

Concludendo è possibile affermare che una modifica della legge 157/92 non può nascere come reazione ad una disciplina ritenuta troppo restrittiva e, quindi, come desiderio di ampliare a dismisura l'ambito del lecito, ma deve fondarsi solo ed esclusivamente su solide basi scientifiche, che siano tali da poter concretamente giustificare, in stretta aderenza con la realtà naturale, ogni modifica dell'elenco delle specie cacciabili o della durata della stagione venatoria. Non si deve dimenticare che il mondo si è drasticamente trasformato in danno degli ambienti naturali e dei selvatici. Probabilmente più che una modifica della legge 157/92, così come prospettata, sarebbe necessaria una migliore e puntuale attuazione della stessa ed una maggiore attenzione a chiarire il significato, spesso criptico, di alcune norme (destinate, così come sono adesso, a creare soltanto incertezze interpretative). Una modifica opportuna (peraltro nella direzione già indicata dal Testo Unificato della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati) potrebbe essere quella di consentire, entro limiti prestabiliti, una periodica revisione e modifica sia dell'elenco delle specie cacciabili sia del periodo di prelievo venatorio, naturalmente all'esito di studi scientifici, effettuati a livello sia nazionale che internazionale.

